

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5749 di Giovedì 05 dicembre 2024

Fare o far finta di fare?

Includere il programma di Educazione civica delle scuole la sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di "formare cittadini consapevoli di diritti, doveri e tutele dei lavoratori": una nuova legge e tante questioni sospese?

Il Senato ha approvato il disegno di legge che, alla fine dell'iter, porterà all'inclusione nel programma di Educazione civica delle scuole la sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di *"formare cittadini consapevoli di diritti, doveri e tutele del lavoratore"*.

Per permettere l'introduzione di questo nuovo tema è stato modificato l'articolo 3 della legge 92/2019 che Introduceva l'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

La senatrice **Giulia Cosenza**, vicepresidente della commissione Istruzione e Cultura, ha entusiasticamente dichiarato che: *"l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica è un'azione concreta che interviene sulla formazione per affermare l'importanza della cultura della sicurezza sul lavoro"*.

Il provvedimento, che si propone di diffondere le conoscenze fondamentali del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato accolto senza nessun voto contrario, 76 voti a favore e 54 astensioni.

Gli astenuti forse non sono stati coraggiosi, ma almeno prudenti.

Le, poche, criticità individuate in Commissione hanno riguardato l'entità delle risorse stanziare: *"Questo governo ha stanziato per l'educazione la cifra di 7 euro ad istituto. Ma come si può organizzare seriamente un insegnamento su temi tanti importanti con risorse così infime?"* ha sottolineato il senatore Pirondini.

Tale perplessità è certamente legittima, ma non coglie il vero problema: non sarà per mancanza di fondi che la norma non produrrà effetti concreti. Non decollerà per tutta una serie di motivi di varia natura, alcuni legati allo specifico contesto scolastico, altri, più generali, al rapporto tra emanazione di norme ed esigibilità di quanto da esse prescritto. A fronte di un sostanziale fallimento del sistema della sicurezza, dimostrato dal numero di decessi registrati nei posti di lavoro (ma dietro di essi quanti sono gli eventi meno gravi nessuno lo sa), l'unica reazione sembra essere quella di legiferare di più.

Il che permette in qualche modo di offrire una ? falsa ? immagine di attenzione al tema e di non attuare gli interventi effettivamente incisivi che potrebbero migliorare le cose (magari cominciando a emanare i decreti attuativi di leggi ormai emesse da anni, di mettere in condizioni gli organi di controllo di esercitare al meglio le proprie competenze).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0254] ?#>

Mi limiterò a soffermarmi solo due aspetti che rendono irrealistico gravare le scuole di questo nuovo compito. Ad altra sede le considerazioni sulla vera funzione della scuola.

Il primo, ovvio, impedimento deriva dalla mancanza non di fondi, ma di tempo. In proposito non è inutile invitare alla lettura dell'art. 3 della citata legge 92/19, che riportiamo per chiarezza.

Esso nell'art. 3 - Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento prescrive:

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni

dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica

sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

L'articolo 3 precisa "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti".

È evidente anche per chi non si occupa di didattica e ignora ogni nozione relativa all'apprendimento che un numero così elevato di tematiche, per di più di ampio spessore, non può essere compreso in un numero tanto ridotto di ore. Almeno se si persegue un minimo di efficacia (numero di cose capite in rapporto alle cose dette). Per di più il nuovo decreto si pone (o forse si limita a dichiarare di porsi) "l'obiettivo di *formare cittadini consapevoli di diritti, doveri e tutele del lavoratore*". Un obiettivo che non può dipendere dalla semplice comprensione. Si darebbe prova di realismo dubitando che si possa garantire persino la sola efficienza (cioè, nello specifico, che si riesca a dire nel tempo dato tutto quello che la norma prescrive di dire).

Il secondo ostacolo, più specifico, riguarda le competenze in materia di salute e sicurezza del docente a cui si affida l'insegnamento di tale tematica.

Peraltro, varrebbe la pena di esaminare anche dal punto di vista contrattuale l'estensione delle attribuzioni di ruolo dei docenti.

Più nello specifico, l'aver regolarmente seguito la formazione come lavoratrice o lavoratore erogata ai sensi dell'art. 37 del d.lgvo 81/08 non si traduce automaticamente nell'aver competenze abbastanza approfondite in materia da permettere di strutturare un adeguato progetto formativo per gli studenti. Nella maggior parte dei casi i più volenterosi tra i docenti si limiteranno alla somministrazione di una serie di slide.

Ho scelto di soffermarmi solo su due delle criticità, derivanti dall'emanazione di questa nuova ennesima legge.

In merito, ancora una volta viene in mente la celebre frase di Tancredi nel Gattopardo e si è propensi a ritenere che ancora una volta non si sia cambiato qualcosa per poter continuare a non cambiare nulla.

Renata Borgato



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it